

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 48.

**Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 « Norme di contabilità delle Unità Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 58 della legge regionale del 20 marzo 1980, n. 18, è così sostituito:

« Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data della fattura ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:  
Cortese